

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1024

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CASSINELLI

Introduzione del corso di primo soccorso nelle scuole secondarie di primo grado

Presentata il 31 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è stata presentata nella XVII legislatura dal deputato Giuseppe Galati (atto Camera n. 2466) ma non è stata approvata. Si ritiene quindi opportuno sottoporla nuovamente all’esame della Camera per i motivi che seguono.

Alla base della presente proposta di legge vi è l’obiettivo di formare una cultura dell’emergenza, intesa come conoscenza da parte dei cittadini delle tecniche elementari del primo soccorso intervenendo in via diretta sui ragazzi nelle scuole, ovvero nel contesto formativo naturale.

Con questa proposta di legge si vogliono fornire ai ragazzi strumenti utili al fine di portare aiuto a chi è in pericolo e di assicurare una migliore salvaguardia della vita umana contribuendo a formare cittadini migliori, riaffermando quei valori di solidarietà e di responsabilità verso l’altro che rappresentano l’indispensabile trama di una moderna società civile.

Ogni anno, in Italia, le morti per arresto cardiaco o a seguito di un trauma inatteso che si verifica negli ambienti di vita e di lavoro raggiungono cifre enormi, così come le invalidità gravi permanenti determinate dagli stessi motivi. Un’alta percentuale delle morti da trauma è dovuta a incidente stradale e riguarda, in particolare, la fascia di età più giovane, compresa tra i venti e i trenta anni.

In Europa la situazione è, purtroppo, molto simile.

La letteratura scientifica internazionale ha ampiamente dimostrato che, sia in caso di arresto cardiaco improvviso sia nell’evenienza di un trauma, un intervento di primo soccorso tempestivo e metodologicamente adeguato può contribuire a salvare almeno il 30 per cento delle persone colpite.

Però, sebbene l’articolo 32 della Carta costituzionale sancisca il diritto alla salute e l’articolo 593 del codice penale imponga l’obbligo di prestare soccorso, i cittadini

italiani si trovano nell'impossibilità di adempiere alle disposizioni di legge semplicemente perché nessuno ha insegnato loro come fare. Ed è proprio la scarsa conoscenza delle manovre di primo soccorso, unita all'inevitabile lasso di tempo che si apre prima dell'intervento degli operatori del servizio di emergenza 118, anche quando tale intervento è assicurato con la massima tempestività, a ridurre sensibilmente, fino al 30 per cento, sia le possibilità di sopravvivenza del cittadino colpito da malore o coinvolto in un incidente, sia le possibilità di contenere i possibili esiti invalidanti dell'evento.

Per queste ragioni occorre che le tecniche di primo soccorso diventino un bagaglio di conoscenza comune e diffusa.

La presente proposta di legge si prefigge, pertanto, di rendere obbligatorio l'insegnamento del primo soccorso all'interno delle scuole secondarie di primo grado per sensibilizzare gli studenti al primo soc-

corso, fornire loro una preparazione adeguata ad affrontare situazioni di emergenza e renderli coscienti dei rischi e dei benefici conseguenti all'effettuazione di manovre errate o corrette in caso di primo soccorso.

Far comprendere l'importanza del primo soccorso e formare i giovani all'intervento emergenziale è dunque anche un salto di civiltà, che la presente proposta di legge si prefigge appunto di favorire, preoccupandosi di integrare il bagaglio culturale e formativo dei cittadini italiani non soltanto attraverso l'acquisizione dei contenuti dottrinari e tecnico-pratici necessari per prestare soccorso a soggetti in pericolo di vita, ma anche con la finalità peculiare di promuovere, valorizzare e tutelare in tutti i suoi aspetti, con passione civica e convinzione, quella cultura della vita di cui tanto si parla, ma che tanto poco si fa per promuovere concretamente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione del corso di primo soccorso nelle scuole secondarie di primo grado)

1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, è fatto obbligo agli istituti delle scuole secondarie di primo grado di introdurre il corso di primo soccorso.

2. Il corso di primo soccorso ha una durata di sessanta ore complessive ed è rivolto agli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado.

3. Il programma del corso di primo soccorso è predisposto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da una commissione ministeriale appositamente istituita e comprende le seguenti materie: supporto delle funzioni vitali con metodiche di base, consistente nelle procedure di rianimazione cardiopolmonare necessarie per intervenire in modo adeguato ed efficace nei confronti delle persone prive di coscienza; primo soccorso al paziente traumatizzato; primo soccorso al paziente non traumatizzato; defibrillazione precoce; primo soccorso in caso di grandi emergenze.

4. Al termine del corso di primo soccorso, previo esame teorico-pratico, è rilasciata un'attestazione di frequenza del medesimo corso seguito e dell'idoneità conseguita, a firma congiunta del dirigente scolastico, del docente formatore e del responsabile dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera competente.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, provvede alla verifica degli effetti finanziari determinati dall'attuazione del medesimo articolo, che in ogni caso sono contenuti nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui al presente articolo, si provvede, per l'anno 2019, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 del citato articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Organizzazione dei corsi di primo soccorso)

1. Ai fini dell'organizzazione dei corsi di primo soccorso di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali, con le aziende ospedaliere e con i policlinici universitari in modo da affidare i corsi a personale medico-infermieristico, di cui al comma 2 del presente articolo, operante presso le relative strutture, individuato dal dirigente scolastico tra i soggetti a lui indicati dagli enti predetti, previa valutazione dei rispettivi *curricula*.

2. L'insegnamento dei corsi di primo soccorso è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, specialisti in medicina di emergenza, in chirurgia generale, in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, in medicina interna o in cardiologia, e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche, in servizio presso l'area critica territoriale e ospedaliera dipartimentale di emergenza, in possesso di un *curriculum* idoneo e di una certificazione per l'insegnamento rilasciata dall'università o da società scientifiche operanti nel settore dell'emergenza e dell'urgenza, accreditate presso enti universitari.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0025240